**Criteri di determinazione voto di ammissione all’esame di stato**

In ottemperanza all’art. 6 comma 5 del D.L. N.62 del 13.04.2017, norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno.

Il collegio dei Docenti ha deliberato che il voto di ammissione all’esame verrà determinato dalla media ponderata dei seguenti elementi:

|  |  |
| --- | --- |
| **ELEMENTI** | **PESO RELATIVO** |
| **Media finale apprendimenti I anno** | **20 %** |
| **Media finale apprendimenti II anno** | **20 %** |
| **Media finale apprendimenti III anno** | **60 %** |

Per “media finale apprendimenti” di ogni anno si intende la media dei voti finali:

* arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, all’unità inferiore per frazioni inferiori a 0,5.
* assumendo (per ogni disciplina) il voto di presentazione allo scrutinio finale prima del voto di consiglio, quindi comprensivo di eventuali discipline proposte con esito insufficiente;
* in caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva **deliberata anche in presenza di carenze formative** per il calcolo della media aritmetica si utilizza il **reale voto** (dunque il “cinque” o il “ quattro”);
* escludendo il giudizio di comportamento ed il giudizio di Religione;
* nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva.

Il voto di ammissione così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, all’unità inferiore per frazioni inferiori a 0,5.

**Il consiglio di classe, in via eccezionale può deliberare all’unanimità, l’innalzamento della media aritmetica calcolata, prima dell’arrotondamento, fino ad un massimo di 0,2 unità. A titolo di esempio una media calcolata pari a 6,4, corrispondente ad un voto di ammissione pari a 6, può essere innalzata fino a 6,6 determinando quindi un voto di ammissione pari a 7. Il suddetto aggiustamento deve essere adeguatamente motivato e riportato nel verbale di scrutinio e tiene conto del comportamento dell’alunno nel triennio e del percorso di miglioramento, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione, della regolarità e qualità del lavoro svolto dall’alunno stesso.**